## CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Le acque pubbliche interne della provincia di Cuneo, ai fini dell'esercizio della pesca, si suddividono, in base alla definizione stabilita dall'art. 3 del Regolamento Regionale 1/R/12, in due categorie:

- Acque Principali;
- Acque Secondarie;

L'assegnazione di un corso d'acqua ad una delle categorie di cui sopra rappresenta il valore di riferimento per l'applicazione della relativa regolamentazione sulla pesca (tipologia di mezzi ammessi, periodi e tempi consentiti, quantità e numero di esemplari di fauna ittica pescabili ecc..).

**ACQUE PRINCIPALI**

Sono considerate "Acque principali" le acque dei corpi idrici superficiali nelle quali, per le condizioni fisico-biologiche, la portata e la vastità dello specchio acqueo, è sostenibile sia la pesca professionale che quella dilettantistica.

| CORSO D'ACQUA | TRATTO |
|---|---|
| Fiume Tanaro: | dalla confluenza del Torrente Bronda in comune di Saluzzo a valle fino al confine con la provincia di Torino. |
| Torrente Varaita: | dal ponte S.P. Moretta-Murello in comune di Moretta a valle fino alla confluenza con il Fiume Po. |
| Torrente Maira: | a) dal ponte S.P. 662 Saluzzo-Savigliano a valle fino alla confluenza T. Mellea; b) dal ponte dismesso dell'ex ferrovia per Moretta, in comune di Cavallermaggiore, fino al confine con la provincia di Torino. |
| Fiume Stura: | dal ponte di S.Lazzaro (S.P. Fossano-Salmour) in comune di Fossano a valle fino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Cherasco. |
| Torr. Mondalavia: | dal ponte della S.P. Carrù-Benevagienna in comune di Benevagienna a valle fino alla confluenza con il F. Tanaro in comune di Lequio Tanaro. |
| Torrente Rea: | dalla confluenza del Rio Riavolo a valle sino alla confluenza con il Tanaro nei comuni di Dogliani e Monchiero. |
| Torrente Pesio: | dal ponte dell'autostrada A6 (Torino-Savona) in comune di Mondovì a valle fino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Carrù. |
| Fiume Tanaro: | dal ponte della S.S. 28 nell'abitato di Ceva a valle fino alla confluenza con il Fiume Stura. |

Sono altresì classificate "Acque secondarie Ciprinicole" tutte le acque scorrenti nei comuni di Bra, Cherasco, Narzole, Roddi, Sanfrè, Sommariva Bosco, nelle frazioni di Gallo d'Alba (Alba) e Cinzano (S.Vittoria d'Alba) nonché la Bealera Brunotta in comune di Racconigi.

PERIODI CONSENTITI:

La pesca è consentita tutto l'anno, fatti salvi i periodi di divieto per le singole specie ittiche.

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:

E' consentito l'uso personale di:

1) un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata con un massimo di cinque ami, ami con esche naturali, o di cinque esche artificiali;
2) una bilancia (per l'uso dell'attrezzo si veda l'apposito paragrafo).

Nelle acque principali è vietato usare come esca il sangue ed ogni forma di pasturazione costituita da prodotti artificiali, sangue o interiora di animali.

**ACQUE SECONDARIE**

Sono classificate "Acque secondarie" le acque superficiali scorrenti nei corsi d'acqua a portata minore nelle quali è consentita esclusivamente la pesca dilettantistica.

Le "Acque secondarie" si suddividono in "Ciprinicole" e "Salmonicole". I parametri utilizzati per questa sottoclassificazione sono la qualità dell'acqua e le specie ittiche che le popolano.

Le acque "Ciprinicole" sono quelle acque di pianura a bassa ossigenazione popolate in prevalenza dalle specie ittiche appartenenti ai ciprinidi (il barbo, il cavedano, il triotto, la savetta ecc.), nonché dal luccio, dal pesce persico e dall'anguilla. La pesca dilettantistica in queste acque è consentita tutto l'anno, fatti salvi i periodi di divieto previsti per le singole specie. Le acque "Salmonicole" sono quelle acque, montane o di pianura, in cui si intendono tutelare sia le biocenosi fluviali alpine che gli endemismi tipici dei corsi d'acqua planiziali. L'attività della pesca in queste acque è regolata in modo più rigido, con particolari restrizioni nell'uso degli strumenti e dei mezzi di pesca, al fine di tutelare le popolazioni autoctone di salmonidi e timallidi. Per questo motivo, oltre ai divieti di pesca stabiliti nei periodi riproduttivi delle singole specie, è previsto un periodo di chiusura generale della pesca a tutte le specie che comprende il periodo tra inizio ottobre e fine febbraio dell'anno successivo. Sei escludono successive più recenti aggiornamenti l'elenco aggiornato dei tratti di Acque secondarie presenti sul territorio della provincia di Cuneo.

**ACQUE SECONDARIE CIPRINICOLE**

| CORSO D'ACQUA | TRATTO |
|---|---|
| Fiume Po: | dalla confluenza del Torrente Bronda in comune di Saluzzo a valle fino al confine con la provincia di Torino. |
| Torrente Varaita: | dal ponte S.P. Moretta-Murello in comune di Moretta a valle fino alla confluenza con il Fiume Po. |
| Torrente Maira: | a) dal ponte S.P. 662 Saluzzo-Savigliano a valle fino alla confluenza T. Mellea; b) dal ponte dismesso dell'ex ferrovia per Moretta, in comune di Cavallermaggiore, fino al confine con la provincia di Torino. |
| Fiume Stura: | dal ponte di S.Lazzaro (S.P. Fossano-Salmour) in comune di Fossano a valle fino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Cherasco. |
| Torr. Mondalavia: | dal ponte della S.P. Carrù-Benevagienna in comune di Benevagienna a valle fino alla confluenza con il F. Tanaro in comune di Lequio Tanaro. |
| Torrente Rea: | dalla confluenza del Rio Riavolo a valle sino alla confluenza con il Tanaro nei comuni di Dogliani e Monchiero. |
| Torrente Pesio: | dal ponte dell'autostrada A6 (Torino-Savona) in comune di Mondovì a valle fino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Carrù. |
| Fiume Tanaro: | dal ponte della S.S. 28 nell'abitato di Ceva a valle fino alla confluenza con il Fiume Stura. |

Sono altresì classificate "Acque secondarie Ciprinicole" tutte le acque scorrenti nei comuni di Bra, Cherasco, Narzole, Roddi, Sanfrè, Sommariva Bosco, nelle frazioni di Gallo d'Alba (Alba) e Cinzano (S.Vittoria d'Alba) nonché la Bealera Brunotta in comune di Racconigi.

PERIODI CONSENTITI:

La pesca è consentita tutto l'anno, fatti salvi i periodi di divieto alle singole specie.

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:

E' consentito l'uso personale di:

1) un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata con un massimo di cinque ami armati con esche naturali o artificiali, da utilizzare nello spazio di tre metri;
2) una bilancia (per l'uso dell'attrezzo si veda l'apposito paragrafo).

Nelle "Acque secondarie ciprinicole" è vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione costituita da prodotti artificiali, sangue o interiora di animali.

**ACQUE SECONDARIE SALMONICOLE**

Tutte le acque montane e di pianura non incluse nelle principali e nelle secondarie ciprinicole.

PERIODI CONSENTITI:

La pesca è consentita dall'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre. La pesca nei laghi montani al di sopra dei 1000 metri di altitudine è consentita dalla prima domenica di giugno (Si vedano le regole particolari nell'apposito paragrafo).

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:

E' ammesso l'uso di una sola canna per pescatore dilettante con lenza armata di un solo amo, qualora si peschi con esche naturali, o di quattro mosche artificiali galleggianti o di un cucchiaino o altra esca artificiale. E' vietato il sistema di pesca con lenza munita di zavorra affondante e radente al fondo se armata di camole o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione, fatta eccezione di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del peso vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

## DIRITTI DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE ED I RIPOPOLAMENTI

Le acque pubbliche interne ai fini dell'esercizio di pesca, oltre ad essere classificate in base al criterio della collocazione geografica, della portata d'acqua e del tipo di fauna ittica presente, in base al quale il legislatore stabilisce con regolamento i mezzi, gli attrezzi, le quantità ed i periodi di pesca consentiti nelle differenti tipologie d'acqua, sono classificate per "diritto" di pesca.

Mediante questo criterio, di natura giuridica, sono individuate sia le acque in cui la pesca può essere esercitata con il solo rilascio della licenza di pesca sia le acque gravate da particolari diritti di pesca, in cui la pesca è riservata esclusivamente ai titolari del diritto. In quest'ultimi corsi d'acqua la pesca è consentita ai pescatori muniti di licenza mediante ulteriori e particolari forme autorizzative (concessioni, affitti, permessi ecc..). E' opportuno sottolineare sin da subito che il particolare diritto di pesca, poiché costituito su acque pubbliche, non esenta dal rispetto della normativa generale sulla pesca.

Le acque interne della Provincia di Cuneo per "tipologia di diritto" si suddividono in:

1. Acque Libere.
2. Acque soggette a Diritti Demaniali Esclusivi di Pesca gestiti dalla provincia.
3. Acque soggette ad Uso Civico di Pesca.
4. Acque soggette a Diritti Esclusivi di Pesca gestite da comuni, enti, associazioni o privati.
5. Acque gestite dalla F.I.P.S.A.S. di Cuneo.
6. Zone Turistiche di Pesca.
6. Bacini di pesca chiusi.

ACQUE LIBERE

Sono tutte quelle acque pubbliche in cui il pescatore può esercitare la pesca con valida licenza, senza ulteriori formalità.

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA DEL DEMANIO STATALE TRASFERITE ALLA PROVINCIA

Sono quelle acque pubbliche che, gravate da diritti di pesca del Demanio Statale, sono state trasferite alle province ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. La Provincia di Cuneo gestisce le proprie direttamente in base ad un regolamento (vedasi l'apposito riquadro) oppure, previo gara d'asta, affidandole con concessione quinquennale a privati, associazioni o enti.

ACQUE SOGGETTE A USI CIVICI DI PESCA

L'Uso Civico di pesca è il diritto, riconosciuto in epoca feudale dal sovrano agli abitanti ("cives") di un determinato territorio, di poter pescare in acque pubbliche e private per soddisfare i propri bisogni e quelli della propria famiglia (uso essenziale) oppure per svolgere attività di industria (uso necessario). L'esistenza e l'estensione del diritto, riconosciuto dallo Stato unitario con leggi, vengono sancite mediante Decreto dal Commissario Regionale per gli Usi Civici. Il diritto di Uso Civico viene esercitato in base a regolamenti comunali approvati, previo parere della provincia competente per territorio, della Regione. In provincia di Cuneo, attualmente, sono stati accertati quattordici Usi Civici di pesca, dieci dei quali sono effettivamente esercitati.

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Sono quelle particolari acque pubbliche su di cui lo Stato ha concesso a privati, comuni, enti ecc... il diritto esclusivo di pesca. Si tratta di diritti riconosciuti al legislatore statale in virtù di antichi privilegi accordati in epoca feudale dal sovrano ai suoi feudatari. Nel tempo questi diritti sono stati trasmessi ai discendenti attraverso l'asse ereditario oppure trasferiti a soggetti terzi mediante acquisto a titolo oneroso. Il titolare può esercitarli in proprio o mediante concessione a terzi, ma è sempre soggetto al controllo dell'autorità pubblica. Decadono per il loro mancato utilizzo triennale o per uso non conforme alle prescrizioni.

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI DEMANIALI O ESCLUSIVI DI PESCA GESTITI DALLA F.I.P.S.A.S.

Sono le acque soggette a Diritti Esclusivi di Pesca che la F.I.P.S.A.S., tramite convenzioni, ottiene in concessione dalla Provincia di Cuneo, da amministrazioni comunali, da privati in possesso di diritti esclusivi di pesca oppure ne ha la proprietà direttamente. L'accesso è regolato dal pagamento di una quota associativa annuale e da un regolamento interno speciale indicato in dettaglio nell'apposito riquadro.

ZONE TURISTICHE DI PESCA.

Sono quei corsi d'acqua in cui, in base all'art. 10, 5° comma lett f) della Legge regionale 37/06, può svolgersi attività di pesca ad esclusivo carattere turistico-promozionale. Le zone, regolamentate dalla provincia, possono essere gestite da comuni o da unioni di comuni, da comunità montane, da organizzazioni piscatorie riconosciute ed operanti nel territorio provinciale con più di 150 iscritti o da associazioni che abbiano in essere rapporti di gestione del territorio, previo intesa con i comuni nei quali ricade la ZTP .

BACINI DI PESCA CHIUSI GESTITI DA PRIVATI.

Sono quegli specchi d'acqua ove si esercita la pesca facilitata a pagamento. Possono essere gestiti da Associazioni, Enti o imprenditori agricoli. I laghetti e gli stagni, se insistono su acque pubbliche, debbono essere recintati. Per l'esercizio della pesca in queste strutture non c'è bisogno di licenza, non vi sono limitazioni di periodi, attrezzi, peso o quantità. Dai suddetti bacini è però vietato ai pescatori asportare pesci vivi.

RIPOPOLAMENTI ITTICI NELLE ACQUE PUBBLICHE.

A norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 37/06, è vietato immettere fauna ittica in ogni bacino o corso d'acqua, pubblico o privato, della provincia in assenza dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Pesca della Provincia di Cuneo.

L'immissione di fauna ittica nelle acque interne regolarmente è consentita limitatamente alle specie autoctone ricomprese nell'allegato II del Regolamento Regionale Pesca 1/R/12. E' sempre vietata l'immissione di fauna alloctona.

Per la protezione della biodiversità della specie trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), in quanto specie inclusa nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE del 21.05.1992 (ed. Direttiva Habitat) tra "le specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione", sono emanate particolari disposizioni.

La provincia, sentito il comitato consultivo sulla pesca, per motivate esigenze può assumere analoghe disposizioni per altre specie. L'autorizzazione non è necessaria per le immissioni effettuate negli impianti e nelle acque destinate all'acquacoltura e negli impianti e bacini privati per la pesca a pagamento con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 5, lettera f), numero 4 della l.r. 37/2006, purché siano rispettate le norme sanitarie previste dalla normativa vigente.

Tutto il pesce immesso dovrà essere idoneo sanitariamente ai sensi del D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 555, e provenire da zone o aziende riconosciute indenni dalle malattie che colpiscono i pesci, in particolare dalla NEI (Necrosi Emorragica Virale) e dalla SEI (Setticemia Emorragica Virale).

Le sanzioni per la violazione della predette disposizioni vanno da un minimo di 516 ,00 ad un massimo di 3.098 ,74 Euro.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Pesca prov. Cuneo, Sig. Flavio Fantino tel. 0171445473.

## ACQUE DELLA PROVINCIA

### ACQUE SOGGETTE A DIRITTI DEMANIALI DI PESCA GESTITE DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA DI CUNEO

MODALITA' DI ACCESSO:

Versamento di €. 12,00 sul c.c.p. n.14641120 intestato a "PROVINCIA DI CUNEO" - Caccia e Pesca - C.so Nizza 21 CUNEO. Qualora si voglia anche usufruire delle zone no-kill ubicate in V. Varaita e V. Tanaro (vedasi apposito paragrafo) il versamento è di €. 15,00. Non sono previste esenzioni, neppure per le categorie esonerate dal pagamento della licenza o per i disabili. La ricevuta del versamento costituisce "Autorizzazione all'esercizio della pesca nei DDE provinciali" e deve essere esibita ad ogni controllo degli organi di vigilanza (Guardie Provinciali, Agenti del Corpo Forestale dello Stato e Guardie volontarie delle Associazioni piscatorie) unitamente alla licenza di pesca ed a un documento di identità.

VALIDITA' VERSAMENTO:

Per effetto del versamento effettuato il pescatore è autorizzato ad esercitare la pesca nei Diritti Esclusivi di pesca della Provincia. L'autorizzazione ha validità per l'anno solare, pertanto scade sempre il 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguito il versamento della quota di accesso.

PERIODI DI PESCA:

Secondo il calendario regionale per i vari tipi di acque.

GIORNI CONSENTITI:

Tutti i giorni esclusi i martedì e mercoledì non festivi.

QUANTITA' GIORNALIERA:

Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per le altre specie vige il limite numerico di catture previsto in tutte le acque provinciali. (Vedi apposito paragrafo)

Il peso complessivo dei pesci di cui all'allegato B del Reg.to Reg.le 1/R/2012, compresi i salmonidi, non può superare, sebbiato il pesce più pesante, i 5 kg. Non vi sono limiti numerici o di peso per i pesci allocton, di cui all'allegato C del medesimo regolamento.

ATTREZZI E MEZZI DI PESCA:

La pesca nei diritti esclusivi di pesca gestiti dalla Provincia è consentita esclusivamente mediante l'uso di una sola canna. In tutte le acque vige il divieto di pesca con la bilancia.

ACQUE PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Fiume Tanaro | Dalla chiusa della Bealera del Mussotto alla confluenza del Torrente Seno d'Elvio nel Tanaro. |

ACQUE SECONDARIE CIPRINICOLE

| | |
|---|---|
| Fiume Po | Dalla confluenza del T. Pellice a valle sino al confine con il comune di Carmagnola (Città Metr. TO) nei comuni di Faule, Polonghera e Casalgrasso. |
| Fiume Stura | Da 500 mt. a monte del ponte della strada Bra-Cherasco sino alla confluenza con il Fiume Tanaro. |
| Fiume Tanaro | Dal ponte S.S. 28 in Ceva a valle nei comuni di Ceva e Lesegno. |
| Fiume Tanaro | Dallo sbocco del Torrente Corsaglia a valle fino al confine comunale Bastia M.vì, Cigliè e Niella Tanaro. |
| Fiume Tanaro | Dalla linea divisoria tra i comuni di Novello e Narzole a valle sino alla confluenza del Fiume Stura nel Tanaro. |

ACQUE SECONDARIE SALMONICOLE

| | |
|---|---|
| Fiume Tanaro | Dal confine comunale con Nucetto a valle sino al ponte S.S.28 in Ceva. |
| Torr. Bovina | Tratto scorrente nel territorio di Ceva |
| Torr. Corsaglia | Tratto scorrente nel comune di Lesegno. |
| Torr. Mongia | Tratto scorrente nel comune di Lesegno. |
| Torr. Pogliola | Dal canale di scarico di Molino Pogliola a valle fino alla confluenza nel T. Pesio |
| Torr. Pesio | Dal ponte ferrovia Cuneo-Mondovì al ponte strada Morozzo-Pogliola. |
| Torr. Branzola | Tratto scorrente nel comune di Mondovì. |
| Torr. Ellero | Dalla confluenza del T. Lurisia all'ex Diga Borgato nel comune di Mondovì. |
| Rio Grosso | Tratto scorrente nel comune di Peveragno. |
| Rio Pajetta | Tratto scorrente nel comune di Peveragno. |
| Fiume Stura | Dal confine del comune di Centallo a valle fino al traliccio dell'alta tensione in comune di S.Albano. |
| Fiume Stura | Dal ponte S.S. 28 in Fossano a valle fino al ponte del raccordo autostradale che collega Fossano all'autostrada TO-SV. |
| Torr. Varaita | Dalle sorgenti a valle sino alla frazione Chianale di Pontechianale. |
| Torr. Varaita | Dalla diga di Sampeyre a valle sino al ponte della circonvallazione di Rore. |
| Torr. Varaita | Dal ponte di Frassino sulla S.P. n. 8 della V. Varaita al ponte di Valcurta. |
| Laghi Bleu | In comune di Pontechianale Laghi Blu, Nero e Bes. Pesca consentita tutti i giorni dall'alba di domenica 2 giugno al tramonto di domenica 2 ottobre 2016, purché non risultino coperti per la maggior parte da ghiaccio. |

### ZONE SPECIALI PER LA PESCA A MOSCA "NO-KILL"

Per la promozione della pesca a mosca la Provincia di Cuneo, sui tratti a gestione diretta, ha istituito cinque zone di pesca "No Kill". Questo l'elenco:

| | |
|---|---|
| 1) Torr. Varaita | dal ponte della S.P. n. 8 della V. Varaita in prossimità della Fraz. Rore di Sampeyre al ponte immediatamente a valle dell'abitato di Frassino; |
| 2) Fiume Stura | in comune di Moiola dal ponte di S. Membotto sino al confine con Gaiola. |
| 3) Fiume Tanaro | in comune di Garessio, dalla confluenza del Rio Piangranone a valle sino al confine con il comune di Priola; |
| 4) Fiume Tanaro | in comune di Niella Tanaro, dalla Cava "Beton Tanaro" sino alla diga posta a monte del mulino Tomatis, per circa 950 m.; |
| 5) Fiume Tanaro | in comune di Narzole, dal confine del DDE a sino alla diga Isorella; |

Nei tratti "No Kill" la pesca può essere esercitata tutti i giorni esclusivamente con l'utilizzo di lenza armata di una sola mosca artificiale (sistema Inglese e Valsesiano). La mosca artificiale dovrà essere montata su amo privo di ardiglione o con lo stesso adeguatamente schiacciato. Per il recupero del pesce è ammesso l'uso del guadino, evitando comunque il sollevamento del pesce dall'acqua ed il contatto prolungato con le mani. Eschsivamente nella zona "No kill" ubicata sul fiume Tanaro a Garessio è consentita altresì la pesca a spinning con canna da lancio con lenza armata di un solo amo, privo di ardiglione, e l'utilizzo di esche artificiali, non siliconiche, quali cucchiaino rotante, minnow ed ondulante.

### PESCA NOTTURNA ALLA CARPA

La pesca notturna alla carpa, nel rispetto del periodo di divieto di pesca alle specie compreso tra il 1° ed il 30 giugno, è consentita nei tratti classificati "Acque principali" ed "Acque secondarie Ciprinicole" anche nelle ore notturne purchè sia utilizzata una sola canna con lenza armata di esche esclusivamente vegetali (mais ecc..) e non siano usate fonti luminose per attrarre il pesce. Durante l'esercizio di pesca alla Carpa possono essere trattenute anche le specie alloctone di cui all'allegato C del Regolamento Regionale 1/R/12.

## GLI USI CIVICI E LE ZONE TURISTICHE DI PESCA

### MODALITA' DI ACCESSO:

Gli Usi Civici di pesca sono regolamentati dai comuni interessati. Ogni regolamento di pesca, approvato dalla Regione Piemonte, Ufficio Usi Civici, previo parere dell'Ufficio Pesca provinciale, stabilisce le modalità di fruizione dell'Uso Civico dando la precedenza nell'esercizio di pesca ai pescatori residenti, titolari del diritto, rispetto agli altri pescatori. Questi ultimi possono esercitare la pesca secondo tempi di fruizione e quote di ammissione differenti da quelle dei "cives".

ELENCO TRATTI:

I tratti indicati sono quelli in cui viene esercitato effettivamente il diritto di uso civico (presenza di un regolamento comunale approvato, tabellamento dei corsi d'acqua interessati, vigilanza ecc..).

| COMUNE | TRATTO INTERESSATO |
|---|---|
| Bagnasco | Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione. |
| Barge | Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione. |
| Brossasco | Acque del torrente Gilba e dei suoi affluenti. Accesso, esclusivamente il lunedì pomeriggio, anche ai non residenti mediante versamento di apposita quota. |
| Cardè | Accesso esclusivo ai residenti nel fiume Po dalla confluenza del torrente Ghiandone a valle fino al confine con il comune di Moretta. I restanti corsi d'acqua scorrenti nel territorio comunale sono acque libere. |
| Frabosa Soprana | Affluenti di sinistra orografica del torrente Corsaglia. Accesso anche ai non residenti mediante quota di partecipazione in determinati tratti. |
| Frabosa Sottana | Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale ad eccezione del tratto indicato come diritto esclusivo di pesca sul torrente Maudagna costituito in riserva. Accesso riservato ai residenti. |
| Moretta | Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione. |
| Nucetto | Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione. |
| Revello | Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione. |
| Sanfront | Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione. |

Sono inoltre stati riconosciuti nel tempo Usi Civici di pesca sui corsi d'acqua scorrenti nei comuni di Faule e Polonghera (fiume Po), Montaldo Mondovì (torrente Corsaglia), Roccaciglié (fiume Tanaro) che coesistono con i D.D.E. di pesca della Provincia di Cuneo senza che siano esercitati effettivamente dai titolari del diritto.

### ZONE TURISTICHE DI PESCA

Le Zone Turistiche di Pesca sono istituite dalla Provincia su acque libere previo richiesta dei comuni interessati. La loro gestione è affidata ad associazioni di promozione della pesca in base ad un regolamento specifico.

| | |
|---|---|
| Bosia: | Torrente Belbo, dal confine col Comune di Cravanzana al depuratore comunale di Bosia, per una lunghezza di circa 1400 metri, promossa dall'ASD "Pesca Promotion"; |
| Cortemilia: | Torrente Uzzone, dal ponte del Molino Tamazzo alla confluenza con Rio Rigosio, per una lunghezza di circa 1500 metri, promossa dall'ASD "Pescatori Cortemilia"; |
| Monasterolo Cas.: | Torrente Casotto: dal ponte di Desni a valle sino al ponte per la Case Tarditi e Torre Mondovì (vicinanze confluenza Rio Castorello), per una lunghezza di circa 1500 metri, promossa dalla "Ass. Nazionale Libera Caccia". |

## LA LICENZA DI PESCA

### LA LICENZA DI PESCA

Per l'esercizio della pesca dilettantistica nelle acque interne scorrenti in provincia di Cuneo è necessario essere in possesso di apposita licenza. La licenza può essere di due tipi:

a) Licenza di tipo "B": consente ai cittadini residenti in regione Piemonte la pesca utilizzando la canna con o senza mulinello, con lenza armata di uno o più ami, la tirlindana o la bilancia di lato non superiore a m. 1,50. L'importo della tassa regionale è di € 12,00 mentre quello della soprattassa provinciale è di € 23,00.

b) Licenza di tipo "D": per cittadini stranieri che esercitano la pesca con la canna con o senza mulinello, con lenza armata di uno o più ami, la tirlindana o la bilancia di lato non superiore a m. 1,50. L'importo della tassa regionale è di € 14,00. Non è dovuta soprattassa.

I cittadini dell'unione europea residenti in altre regioni possono esercitare la pesca utilizzando la licenza rilasciata dalla propria regione di residenza.

In assenza di licenza il pescatore dilettante può esercitare occasionalmente la pesca utilizzando il permesso giornaliero rilasciato dalla Provincia di Cuneo (Per conoscere le modalità di rilascio si consulti il riquadro seguente).

### MODALITA' DI PAGAMENTO

Le tasse e soprattasse pesca possono essere pagate mediante versamento su conto corrente postale oppure mediante bonifico bancario/postale.

I numeri di conto corrente postale per effettuare i versamenti sono i seguenti:

Tassa: c.c.p. n. 93322337 intestato a "Regione Piemonte - Piazza Castello 165 - 10122 Torino" – indicando nella causale del versamento: "Tassa Pesca Regione Piemonte";

Soprattassa: c.c.p. n. 10233496 intestato a "Regione Piemonte - Piazza Castello 165 - 10122 Torino" – indicando nella causale del versamento: "Soprattassa pesca per la Provincia di Cuneo". I codici IBAN per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario/postale sono i seguenti:

Tassa: IT62D0760101000000093322337 – Causale: "Tassa regionale pesca"

Soprattassa: IT50K0760101000000102349648 – Causale: "Soprattassa provinciale pesca"

Sui bollettini o sui bonifici dovranno essere obbligatoriamente riportati i dati anagrafici del pescatore (cognome e nome, la data di nascita, codice fiscale) nonché la causale del versamento "Licenza di pesca dilettantistica di tipo .....(B o D)". Le ricevute dovranno essere esibite ai controlli effettuati sul territorio unitamente a un documento di identità valido.

### VALIDITA'

La licenza di pesca tipo B è valida per 365 giorni decorrenti dal giorno del versamento delle tasse e soprattasse. La licenza di tipo D ha validità di tre mesi dalla data di versamento della tassa regionale. Le licenze di pesca rilasciate dalla regione Piemonte consentono la pesca in tutte le acque interne italiane cosidette "libere", ovvero quelle acque non gravate da diritti esclusivi, usi civici ecc..

### ESENZIONI

Sono esonerati dal pagamento delle tasse e soprattasse i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti disabili indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Tali soggetti possono esercitare la pesca con un certificato che attesti il diritto all'esenzione ed un documento di identità valido. L'esenzione è valida esclusivamente sul territorio piemontese. I disabili residenti in Piemonte per esercitare la pesca in altre regioni dovranno effettuare i versamenti della tassa e soprattassa pesca regionale come previsto per la licenza di tipo "B".

Per ulteriori informazioni: Ufficio Pesca della Provincia di Cuneo, via Massimo D'Azeglio 4, 12100 Cuneo, aperto il Lunedì, Martedì e Venerdì ore 9,00 - 12,00, il Giovedì ore 14,30 - 16,30

Recapiti telefonici: Sig.ra Ilaria Giubergia 0171445365, Sig.ra Elena Giordano 0171445302.

## PERMESSO TEMPORANEO DI PESCA, MODALITA', QUANTITA', PERIODI DI PESCA ED I REGOLAMENTI SPECIALI

### IL PERMESSO TEMPORANEO GIORNALIERO DI PESCA

La legge regionale sulla pesca consente al pescatore occasionale di esercitare l'attività alieutica utilizzando il permesso giornaliero di pesca. Questo permesso è rilasciato in autonomia dalle singole province piemontesi ed è valido esclusivamente per una sola giornata sul territorio dell'ente che lo rilascia.

La Provincia di Cuneo ha stabilito che il permesso giornaliero di pesca per il territorio provinciale ha il costo di € 5,00 e può essere ottenuto nei modi seguenti:

- Effettuando il versamento di € 5,00 sul c/c postale n. 14641120 intestato a "Provincia di Cuneo - Caccia e Pesca - Servizio Tesoreria" indicando nella causale del versamento "Permesso di pesca giornaliero per il giorno …. mese ……anno ....."
- Acquistando il Permesso giornaliero cartaceo dal costo di €. 5,00 rilasciato dai concessionari/proprietari di riserve di pesca, dai negozi di articoli sportivi o da altri esercizi commerciali.

ATTENZIONE!

I versamenti delle licenze e/o dei permessi giornalieri dovranno essere esibiti a richiesta degli organi di controllo (Guardie provinciali, Guardie forestali, Guardie volontarie ecc…) durante l'esercizio della pesca unitamente ad un documento di identità valido.

### L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Agli effetti della Legge Regionale 37/06 costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna acquatica mediante l'impiego di attrezzi e con le modalità consentite. La fauna acquatica trattenuta appartiene a chi legittimamente la cattura.

L'esercizio di pesca nel territorio della provincia di Cuneo è consentito nei rispettivi bacini nonme previste dal T.U. pesca n. 1604/1931, dall'art. 40 della Legge 28 luglio 2016 n. 154, della Legge Regionale n. 37 del 29.12.06 e dei relativi Regolamenti Regionali e Provinciali di attuazione.

La pesca è consentita da un'ora prima del levare del sole ad un'ora dopo il tramonto. Nelle acque principali e secondarie ciprinicole in concessione è consentita la pesca notturna alla carpa ed alle specie alloctone di cui all'allegato C del Regolamento Regionale 1/R/2012 secondo le regole disposte dalla provincia (Si veda l'apposito paragrafo).

### POSTO DI PESCA

Il posto di pesca spetta al primo occupante. Il primo occupante ha diritto che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze tra le postazioni di pesca:

a) 10 metri se si esercita la pesca con la canna;
b) 20 metri se si esercita la pesca con la bilancia;
c) 30 metri nel caso in cui nelle contigue postazioni di pesca si eserciti in una la pesca con la canna e nell'altra la pesca con la bilancia.

### QUANTITA' PESCABILI

In tutte le acque pubbliche della Provincia di Cuneo ogni pescatore dilettante non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di dieci capi di salmonidi, di cui non più otto capi di specie pregiate [trota fario, salmerino alpino e trota marmorata ed i suoi ibridi (di quest'ultima specie il limite è di due capi giornalieri)]. Altresì non può pescare nella stessa giornata più di un luccio, tre tinche, tre savette e dieci persici reali.

Il quantitativo complessivo giornaliero massimo pescabile è 5 kg. e dal peso del pescato viene detratto il pesce più pesante.

Al raggiungimento di uno dei limiti di pescato trattenuto (numero o peso), è comunque fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

### PERIODI DI DIVIETO

Ai fini della salvaguardia della fauna ittica, durante i periodi di riproduzione per le varie specie ittiche, sono previsti su tutto il territorio regionale periodi di divieto di pesca in relazione a specie determinate, come risulta dal seguente prospetto:

| SPECIE | PERIODO |
|---|---|
| AGONE | Dal 15 maggio al 15 giugno. |
| ALBORELLA | Dal 15 maggio al 15 giugno. |
| BARBO | Dal 1 giugno al 30 giugno. |
| BARBO CANINO | Dal 1 giugno al 30 giugno. |
| BONDELLA | Dal 15 dicembre al 15 gennaio. |
| CARPA | Dal 1 giugno al 30 giugno. |
| CAVEDANO | Dal 1 giugno al 30 giugno. |
| COREGONE | Dal 15 dicembre al 15 gennaio. |
| LUCCIO | Dal 1 febbraio al 31 marzo. |
| PESCE PERSICO REALE | Dal 25 aprile al 31 maggio. |
| SAVETTA | Dal 15 maggio al 15 giugno. |
| TINCA | Dal 1 giugno al 30 giugno. |
| TROTE E SALMERINI | Dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio dell' anno successivo ad eccezione della trota iridea nelle acque ciprinicole in occasione di gare di pesca autorizzate |

La pesca al Temolo in provincia di Cuneo è vietata sino al 31.12.2018.

In tutte le acque regionali è sempre vietata la pesca all'Anguilla, alla Lampreda Padana, allo Storione Comune e Cobice ed al Cobite Mascherato ed al Gambero di fiume autoctono.

Si rammenta che nelle acque classificate Secondarie "Salmonicole" l'attività di pesca è vietata comunque a tutte le specie ittiche dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio dell'anno successivo.

### MISURE CONSENTITE

Un altro aspetto, importante per favorire la protezione e la riproduzione delle specie ittiche, è quello del rispetto della misura minima delle specie pescabili, come risulta dal seguente prospetto redatto secondo le nuove disposizioni previste dal regolamento regionale:

| SPECIE | MISURA |
|---|---|
| AGONE | cm 15 |
| BARBO | cm 25 |
| BONDELLA | cm 23 |
| CARPA | cm 35 |
| COREGONE | cm 35 |
| LUCCIO | cm 60 |
| PERSICO REALE | cm 18 |
| PIGO | cm 20 |
| SALMERINO ALPINO | cm 22 |
| TINCA | cm 25 |
| TROTA FARIO | cm 22 |
| TROTA MARMORATA E SUOI IBRIDI | cm 35 |
| TROTA IRIDEA | cm 20 |

La lunghezza dei pesci è misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

### LA PESCA NEI LAGHI ALPINI

La pesca nei laghi alpini ed in tutti i bacini artificiali idroelettrici (esclusi, tra questi ultimi, quelli soggetti a diritti esclusivi di pesca) situati al di sopra dei 1.000 metri di altitudine, è consentita nel territorio della provincia di Cuneo dall'alba della prima domenica di giugno sino al tramonto della prima domenica di ottobre, salvo che non risultino coperti di ghiaccio. La pesca deve essere esercitata esclusivamente con una canna. E' vietato l'uso della